

**CONDIZIONI GENERALI**  
**Contratto per acquisto di beni e fornitura di servizi**

**1. Norme generali**

1. Le condizioni generali per acquisto di beni e fornitura di servizi qui di seguito riportate si intendono applicabili ad ogni ordine di acquisto effettuato dalla Consip, salvo che nell'ordine stesso sia fatta espressa deroga con condizioni particolari. L'esecuzione dell'ordine di acquisto è regolata dal codice civile e dalle disposizioni normative emanate in materia di contratti di diritto privato.
2. Ai fini del perfezionamento dell'ordine di acquisto, il Fornitore dovrà sottoscrivere le presenti condizioni generali per integrale accettazione di quanto in esse contenuto, ed inviarle, congiuntamente all'ordine di acquisto debitamente sottoscritto, a Consip S.p.A., Via Isonzo, 19/D – 19/E, 00198 - Roma – all'attenzione dell'Ufficio Acquisti.
3. In caso di esito negativo dei controlli dei requisiti di ordine morale, la Consip procederà ad effettuare le comunicazioni di cui alla Determina dell'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n.1 del 10 gennaio 2008.
4. Il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dalle presenti condizioni generali sono da intendersi "solari".

**2. Modifiche e variazioni**

1. Ogni e qualsiasi deroga alla voci e condizioni qui riportate nonché a quanto specificatamente indicato nell'ordine di acquisto dovrà essere concordata con la Committente nel rispetto delle previsioni di legge. Il Fornitore pertanto non può, senza preventiva autorizzazione scritta della Committente, apportare all'oggetto, alle condizioni e/o all'ordine di acquisto, aggiunte, modifiche, variazioni o soppressioni di qualsiasi natura. Eventuali aggiunte, modifiche, variazioni o soppressioni non preventivamente autorizzate saranno considerate come non apposte, fermo restando il diritto della Committente a risolvere il rapporto e ad agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

**3. Prezzi**

1. Se non diversamente stabilito nell'ordine di acquisto, i prezzi esposti nell'Ordine di acquisto, si intendono fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale di validità dell'ordine di acquisto. I prezzi devono altresì intendersi al netto di IVA.

**Condizioni per Fornitura di Beni (da prevedere ogni qualvolta vi sia consegna di beni)**

**4. Consegna della merce**

1. La consegna della merce dovrà essere effettuata, secondo quanto specificatamente indicato nell'ordine di acquisto, presso una delle sedi Consip o del Ministero dell'Economia e delle Finanze in Roma.
2. La merce dovrà essere sempre accompagnata dal documento di trasporto riportante il numero e la data dell'ordine di acquisto nonché l'elenco del materiale consegnato e dal fax che comprovi l'avvenuto contatto con gli uffici della Consip preposti alla ricezione delle merci.
3. Nel caso in cui il documento di trasporto attestante la consegna della merce non riporti in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al numero di Ordine di Acquisto, Consip si riserva la facoltà – attraverso i propri uffici preposti alla ricezione - di non prendere in carico la merce in arrivo.
4. Nel caso in cui il Fornitore consegnasse della merce senza aver preventivamente preso accordi con l'ufficio preposto alla ricezione con almeno 48 ore di anticipo rispetto al momento della consegna, Consip si riserva la facoltà di non prendere in carico la merce in arrivo.
5. Il timbro di ricevuta sul documento di trasporto da parte del personale Consip vale esclusivamente come avviso di ricezione della merce essendo la sua accettazione definitiva subordinata al successivo controllo qualitativo e quantitativo. A tale riguardo si precisa che sul documento di trasporto, il personale addetto alla ricezione apporrà un timbro con riserva di verifica sul contenuto e con il numero di colli accettati.
6. Inoltre, qualora il Fornitore consegnasse dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nell'Ordine di Acquisto, la Consip si riserva la facoltà di respingere la merce in consegna senza alcun addebito per la stessa.
7. La consegna della merce dovrà essere effettuata nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle 13 e dalle ore 14 alle 17.30, escluso il sabato, salvo diversa indicazione contenuta nell'ordine di acquisto.

**5. Termini di consegna**

1. La consegna della merce dovrà essere effettuata, improrogabilmente, entro il termine espresso nell'ordine, pena l'applicazione delle penali ex art 7.

2. In caso di consegna anticipata, la Committente avrà facoltà di non prendere in consegna la merce, ovvero di restituirla al Fornitore a spese di quest'ultimo, oppure di trattenerla facendo tuttavia decorrere il termine di pagamento dalla data di consegna e/o accettazione prevista nell'ordine di acquisto.

3. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Ordine, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste all'art. 107 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

#### **6. Installazione, verifica di conformità e accettazione della fornitura (*l'articolo disciplina anche verifica di conformità per servizi funzionali alla fornitura*)**

1. Successivamente alla consegna, il Fornitore dovrà provvedere a installare e attivare, entro i termini previsti nel piano operativo concordato con la Committente e a configurare gli stessi secondo le modalità ed i tempi di cui al capitolato tecnico ovvero nel medesimo piano operativo.

2. Ultimate le attività di installazione, attivazione e configurazione di cui al precedente comma 1, verrà eseguita la verifica di conformità nel rispetto di quanto previsto dall'art. 102 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

3. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se la fornitura stessa risulti funzionare correttamente secondo la documentazione tecnica e d'uso fornita dall'Impresa.

4. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se la fornitura stessa risulti funzionare correttamente secondo la documentazione tecnica e d'uso fornita dall'Impresa ovvero che i servizi siano stati resi a perfetta regola d'arte.

5. La verifica di conformità verrà eseguita direttamente dal soggetto a ciò incaricato.

6. La data di verifica positiva verrà considerata "Data di accettazione della Fornitura" ovvero "Data di accettazione dei servizi".

Anche in considerazione di quanto espresso al comma 2, il Fornitore prende atto che le attività di installazione e attivazione saranno, pertanto, considerate ultimate solo all'esito positivo della verifica di conformità di cui al comma 3. In caso di beni informatici, in tal caso il sistema dovrà intendersi sarà pronto all'uso, e messo in servizio sul database di Asset, attraverso l'utilizzo dell'apposita procedura web. In caso fosse previsto servizio di manutenzione, la verifica di conformità verrà effettuata entro il mese successivo al trimestre di riferimento, a meno di diversa indicazione riportata nell'ordine di acquisto. In caso fossero previsti servizi professionali a consumo, la verifica di conformità verrà effettuata entro il mese successivo al periodo di riferimento di erogazione del servizio, come definito dalla Committente in sede di esecuzione.

7. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni, fatto salvo diverso termine che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. "Penali". Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno, e comunque tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.

8. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 cod.civ..

9. La Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il Fornitore abbia regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

#### **7. Manutenzione della fornitura**

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione in garanzia della fornitura un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data "Data di Accettazione della Fornitura" di cui al precedente articolo 6, nonché il servizio di manutenzione a pagamento per i successivi 24 (ventiquattro) mesi, ovvero salvo diverso termine espresso nel Capitolato tecnico decorrenti dalla scadenza del periodo di manutenzione in garanzia.

2. Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, intendendosi ricompreso nel corrispettivo della Fornitura.

3. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare la fornitura in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.

4. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.

5. Il servizio di manutenzione sarà prestato dall'Impresa nei giorni espressi in sede di Capitolato tecnico e nel rispetto dei prescritti Livelli di Servizio, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 8.

6. Ove l'eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito ovvero comporti il trasferimento delle apparecchiature in luogo diverso dai locali dell'Amministrazione e/o della Committente, l'Impresa, previa

comunicazione alla Committente, dovrà provvedere alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 8, sino al momento della sostituzione della merce.

#### **8. Penali per mancata consegna**

1. Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno di ritardo nella consegna della merce, rispetto a quanto indicato nell'ordine di acquisto, la Committente si riserva di applicare al Fornitore una penale pari 1 (uno) per mille dell'importo totale dell'ordine di acquisto stesso per ogni giorno di ritardo maturato.
2. Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno di ritardo dei termini espressi nel *piano operativo* approvato, la Committente si riserva di applicare al Fornitore una penale pari 1 (uno) per mille dell'importo totale dell'ordine di acquisto stesso per ogni giorno di ritardo maturato.
3. Il Fornitore prende atto che, in caso di esito negativo della verifica di conformità, per ogni giorno di ritardo dei termini previsti per l'eliminazione dei vizi, la Committente si riserva di applicare al Fornitore una penale pari 1 (uno) per mille dell'importo totale dell'ordine di acquisto stesso per ogni giorno di ritardo maturato.
4. Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno di ritardo nel ripristino della funzionalità della fornitura, oggetto del servizio di manutenzione ovvero per ogni punto percentuale peggiorativo del valore soglia del rispettivo livello di servizio della manutenzione, la Committente si riserva di applicare al Fornitore una penale pari 1 (uno) per mille dell'importo totale del contratto stesso per ogni giorno di ritardo maturato.
5. La Committente si riserva di applicare le penali fino ad un importo massimo pari al 10 (dieci) per cento dell'importo totale dell'ordine di acquisto. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
6. Per l'applicazione delle penali la Committente si riserva la facoltà di compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore.

#### **9. Trasferimento della proprietà e dei rischi**

1. La proprietà dei beni forniti si trasferirà alla Committente e/o all'Amministrazione dalla "Data di accettazione della fornitura", restando esclusa fino a tale data ogni responsabilità della Committente e/o dell'Amministrazione in ordine ai beni stessi.
2. Sono a carico del Fornitore i rischi di perdite e danni ai beni durante il trasporto e la sosta nei locali della Committente, fino alla data di accettazione della fornitura, se prevista nell'ordine di acquisto, fatta salva la responsabilità della Committente qualora le perdite e i danni siano ad essa imputabili.

#### **10. Responsabilità e Garanzie per la merce fornita**

1. Il Fornitore assume nei confronti della Committente e/o dell'Amministrazione la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dall'ordine di acquisto stesso.
2. Il Fornitore, con l'accettazione dell'ordine di acquisto si obbliga:
  - alla consegna della merce secondo le modalità e termini di cui ai precedenti artt. 4 e 5 nei termini stabiliti nell'ordine di acquisto;
  - a garantire, indipendentemente da qualsiasi benestare o controllo preliminare della Committente, che i prodotti forniti siano esenti da vizi palesi o occulti di origine o fabbricazione ed in tutto conformi a quanto prescritto dalla Committente. I prodotti difettosi o comunque non conformi alle condizioni stabilite saranno rifiutati e messi a disposizione del Fornitore stesso;
  - a garantire che i prodotti conserveranno le caratteristiche tecniche richieste per tutto il periodo di garanzia, da considerarsi pari al periodo di manutenzione in garanzia dalla Data di Accettazione della Fornitura e nel contempo a garantirne il buon funzionamento in esercizio; per i vizi, difetti e non conformità rilevati nel periodo di garanzia, la Committente potrà richiedere la pronta riparazione e/o sostituzione gratuita. In ogni caso verranno addebitati al Fornitore i costi sopportati dalla Committente in conseguenza di vizi, difetti e non conformità dei prodotti forniti. È comunque fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti.
3. In caso di inadempienza da parte dell'impresa anche solo di una delle obbligazioni di cui ai precedenti comma, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi art 30 Risoluzione.

#### **Condizioni per erogazione di Servizi (da prevedere ogni qualvolta vi sia erogazione servizi)**

##### **11. Servizi da eseguire**

1. I servizi richiesti dovranno essere eseguiti presso la/e sede/i specificatamente indicata/e nell'ordine di acquisto.
2. Per la definizione dei profili professionali, delle modalità di erogazione specifiche e relative alla tipologia del servizio richiesto, per le dimensioni e la durata dello stesso si fa rinvio al dettaglio dell'ordine di acquisto.
3. Nella fornitura deve essere compresa anche la consegna di tutti i manuali e di ogni altra documentazione tecnica idonea per assicurare il pieno e corretto funzionamento dei programmi di base ed applicativi ove previsto. Nel caso di servizi erogati per

ottenere un prodotto finale occorrerà consegnare la documentazione redatta a tal fine quale output dell'attività svolta. *(In caso di realizzazione di sviluppo software, formazione o comunque servizi che prevedono rilascio deliverables).*

**12. Personale (da applicare in particolare per servizi svolti on site e caratterizzati da stretto rapporto con utente)**

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente ordine di acquisto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È a carico della Società l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, essa adotterà i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori.
5. Il Fornitore, inoltre, si impegna ad adottare ogni cautela al fine di evitare danni di qualsiasi natura materiali e immateriali, diretti e indiretti derivanti e/o connessi all'esecuzione del servizio di cui è responsabile, anche ai beni pubblici e privati.
6. Il Fornitore riconosce alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dalla Committente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via fax da parte della Committente e a garantire la continuità del team di lavoro.
7. L'Impresa si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, alla Committente. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore della Committente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Committente.
8. In considerazione di quanto precede, il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e la Committente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo *i)* assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Committente *ii)* assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Committente *iii)* inserite nell'organizzazione della Committente. La Committente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento

**13. Inadempienze contributive e retributive**

Si applicano le previsioni di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

**14. Termini di avvio e di esecuzione del servizio (in caso di servizio di manutenzione offerto unitamente alla fornitura, far riferimento solo art.7)**

1. Il Fornitore si obbliga a erogare i servizi, oggetto del presente contratto, entro il termine previsto nell'Ordine *(in caso di servizi non collegati funzionalmente a beni) ovvero dalla Data di accettazione della fornitura ( in caso di servizi funzionali a bene consegnato e positivamente collaudato e non rientranti in servizio in garanzia, quali manutenzione, supporto specialistico).* Il termine di avvio dei servizi è denominato "Data di avvio servizi". Il Fornitore cesserà l'erogazione dei servizi allo spirare del termine contrattuale decorrente dalla "Data di avvio servizi". Tali termini devono considerarsi inderogabili.
2. *(in caso di servizi che prevedano rilascio di deliverable)* Entro 2 (due) giorni dal perfezionamento del presente contratto, il Fornitore fornirà alla Committente, per sua approvazione, il *piano operativo*, contenente, ove previsti, i termini relativi ai rispettivi Stati Avanzamento Lavori (SAL), da intendersi quali termini per il rilascio dei rispettivi deliverable/output, ivi compresi eventuali rilasci di sw sviluppato. Fatto salvo eventuali modifiche richieste dalla Committente sui termini proposti nel *piano operativo*, i termini previsti nel piano operativo approvato dalla Committente debbano intendersi inderogabili, pena l'applicazione delle penali.

**15. Penali (in caso di servizio di manutenzione offerto unitamente alla fornitura, far riferimento solo art. 8)**

1. Il Fornitore prende atto che in caso di eventuali ritardi nell'erogazione dei servizi rispetto a quanto indicato nell'ambito del presente contratto, nonché nel piano operativo approvato, di cui al precedente articolo, la Committente si riserva l'applicazione di una penale pari 1 (uno) per mille dell'importo totale dell'ordine di acquisto per ogni giorno di ritardo maturato.
2. Il Fornitore prede atto che in caso di mancato rispetto da parte del Responsabile della fornitura degli adempimenti prescritti all'art. 12 comma 8, la Committente si riserva di applicare la penale *una tantum* pari al 3 % (tre per cento) dell'importo dell'ordine. *(da applicare in particolare per servizi svolti on site e caratterizzati da stretto rapporto con utente).*
3. La Committente si riserva di applicare le penali fino ad un importo massimo pari al 10 (dieci) per cento dell'importo totale dell'ordine di acquisto. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
4. Per l'applicazione delle penali la Committente. si riserva la facoltà di compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore.

**16. Verifica di conformità e accettazione (in caso di servizio di manutenzione offerto unitamente alla fornitura, far riferimento solo art. 6)**

1. *(da applicare per servizi a consumo)* Alla data di ultimazione dei servizi, il Fornitore presenterà alla Committente il consuntivo delle attività prestate e la Committente verificherà che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale. *(da applicare per servizi a canone)* A termine di ogni trimestre, la Committente procederà a verifica di conformità dei servizi erogati nel mese precedente. *(da applicare in particolare per servizi con rilascio di output)* Nel caso di servizi erogati per ottenere un prodotto finale (es: sviluppo di software o prodotti output di attività), tale prodotto è soggetto a verifica di conformità da parte della Committente nelle modalità e prescrizioni di cui all'art. 6.
2. La data del verbale di verifica di conformità positivo verrà considerata quale relativa "Data di Accettazione dei servizi" da parte della Committente.

**17. Responsabilità e Garanzie del Fornitore**

1. Il Fornitore assume nei confronti della Committente la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dall'ordine di acquisto stesso. Sono a carico del Fornitore gli oneri e i rischi relativi all'espletamento dell'attività oggetto dell'ordine di acquisto, incluse le spese di trasporto dei materiali e/o mezzi d'opera occorrenti, quelle di trasporto, viaggio e di missione del personale addetto al sopralluogo ed all'esecuzione dei servizi ed i connessi oneri assicurativi nonché quelle relative allo sgombero dei materiali residui ed alla ottemperanza delle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. Il Fornitore è obbligato ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le direttive della Committente. È comunque fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti.

**Condizioni applicabili ad ogni tipologia di fornitura/servizio**

**18. Aumento e diminuzione – Modifiche e varianti in aumento e in diminuzione**

1. La Committente si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione nell'esecuzione dell'ordine di acquisto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo.  
In caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo dell'ordine di acquisto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nell'ordine di acquisto e nelle presenti condizioni generali di fornitura.
2. In caso di diminuzione fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo dell'ordine di acquisto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari riportati nell'ordine di acquisto.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

**19. Modalità di Fatturazione e Pagamento**

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nell'ordine di acquisto, per la fornitura di beni hardware e/o di prodotti software il fornitore potrà emettere fattura successivamente al certificato di verifica di conformità positivo.
2. Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nell'ordine di acquisto, per l'erogazione di servizi il fornitore potrà emettere fattura successivamente alla approvazione da parte della Consip del "consuntivo attività", contenente il dettaglio delle prestazioni professionali erogate nel periodo di riferimento.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nell'ordine di acquisto, inerente l'erogazione di servizi di manutenzione su beni hardware e/o prodotti software, il fornitore dovrà emettere fattura con periodicità trimestrale posticipata a meno di diversa indicazione riportata nell'ordine di acquisto. Nella fattura dovrà essere indicato il periodo temporale di riferimento.



4. Ciascuna fattura, dovrà essere riferita ad un solo ordine di acquisto e contenere il riferimento alla tipologia/natura di lavorazione della prestazione oggetto della fattura e l'indicazione del relativo prezzo unitario, alla sede operativa dell'attività oggetto della fattura, l'indicazione del luogo di esecuzione dell'appalto, il periodo di competenza della fattura.
5. Nel caso in cui fosse necessario emettere una nota di credito a rettifica parziale o totale di una prestazione precedentemente fatturata, tale documento non dovrà avere segno negativo ma positivo.
6. Ai fini del pagamento del corrispettivo Consip provvederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) o documento equivalente in caso di operatori appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea o Extracomunitario o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di forniture e servizi fino a 20.000 euro, attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
7. Consip si riserva di effettuare controlli a campione relativamente alla regolarità del DURC per la fase di stipula del presente ordine. In caso di esito negativo di tale controllo, la Consip procederà ad effettuare le comunicazioni di cui alla Determina dell'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n.1 del 10 gennaio 2008.
8. Consip S.p.A. non verserà alcun interesse sulle somme da liquidare a causa di ritardo nei pagamenti dovuti a riscontrate irregolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi previsti ex lege.
9. La fattura dovrà essere intestata alla Consip S.p.A., Via Isonzo n. 19/E, 00198 Roma, p. IVA 05359681003, Ufficio Contabilità e Bilancio.
10. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione sopra indicata, saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. Il bonifico, previo accertamento della Consip della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente intestato all'Impresa radicato presso l'Istituto di Credito Bancario indicato dal fornitore.
11. Ai sensi di quanto previsto dall'art.30 comma 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 comma 5 e laddove applicabile, Consip procederà a corrispondere al fornitore un importo pari al 99,50 (novantanove virgola cinquanta) per cento dell'imponibile fatturato più IVA. Il restante 0,5 (zero virgola cinque) per cento verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo il rilascio da parte della Consip del certificato di positiva verifica di conformità delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
12. Si applicano le previsioni di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50
13. Se diversamente indicato nell'ordine, mediante esplicita deroga scritta ai termini di cui sopra, il pagamento della fattura sarà effettuato entro i termini stabiliti nell'ordine di acquisto medesimo.
14. Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito del corrispettivo. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
15. Il fornitore dichiara che il conto sul quale verranno effettuati i pagamenti opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n.136. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali, ove quantificati nell'ordine, verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Consip nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
16. La Società si impegna, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che la Consip adotta a decorrere dalla data del 31 marzo 2015 seguendo le indicazioni contenute nell' "allegato fatturazione elettronica"

## **20. Diritti di proprietà industriale. Manleva**

1. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente e/o l'Amministrazione da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti la fornitura oggetto dell'ordine di acquisto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie.
2. La Committente e/o l'Amministrazione acquisisce/acquisiscono il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.

## **21. Divieto di cessione dell'ordine di acquisto e cessione del credito**

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente ordine di acquisto, a pena di nullità della cessione stessa. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 106 comma 13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ad esclusione di quanto previsto al penultimo capoverso del medesimo comma in ordine all'accettazione preventiva della cessione.

## **22. Recesso**

1. La Committente si riserva la facoltà di annullare l'ordine di acquisto fino a che la consegna del bene non sia stata effettuata o il servizio non sia stato erogato, con preavviso di almeno 7 (sette) giorni prima della data indicata nell'ordine di acquisto; in tal caso il Fornitore avrà diritto soltanto al rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione dell'ordine di acquisto.
2. Resta comunque ferma la facoltà della Committente, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente ordine di acquisto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.
4. In caso di recesso in corso di esecuzione del presente ordine e qualora le attività non superino il 10% del corrispettivo contrattuale massimo si applica quanto previsto all'art.109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
5. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto al Fornitore.
6. L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

## **23. Diffida ad adempiere**

1. In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni previste nel presente ordine di acquisto, la Committente potrà risolvere il rapporto ai sensi dell'articolo 1454 cod. civ., decorsi inutilmente 15 giorni dalla relativa diffida ad adempiere da inviarsi al Fornitore a mezzo lettera raccomandata A.R., salvi ed impregiudicati eventuali ulteriori rimedi di legge.

## **24. Codice Etico**

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di Consip, consultabile sul sito internet della Consip ([www.consip.it](http://www.consip.it)) e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare, il fornitore si impegna al rispetto degli obblighi in materia di regalie di cui ai paragrafi 3.3 e 5.4 e di riservatezza di cui ai paragrafi 3.3 e 11 del Codice Etico. La violazione di tali obblighi potrà essere causa di risoluzione di diritto dei contratti stipulati. L'impresa si impegna altresì al rispetto di tali obblighi anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip.
2. Inoltre, il Fornitore per effetto della sottoscrizione della presente ordine d'acquisto, si impegna ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e dichiara di essere informato dell'adozione da parte di Consip S.p.A. del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di cui al predetto D. Lgs. 231/01.

## **25. Trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" il Fornitore dichiara di essere informato in modo pieno ed esaustivo circa: (i) le finalità e le modalità dei trattamenti dei propri dati personali liberamente comunicati all'atto di accettazione ovvero nel corso di esecuzione del presente ordine di acquisto; (ii) la registrazione di tali dati su supporti elettronici protetti e trattati in via del tutto riservata da Consip per le proprie finalità istituzionali e comunque connesse o strumentali alle proprie attività; (iii) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati nonché le conseguenze in caso di rifiuto di rispondere; (iv) l'ambito di diffusione ed i soggetti e le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati tali dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o di Incaricati; in particolare, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (D. Lgs. 33/13 e L. 190/2012), alcuni dati relativi ai contratti, sono pubblicati e diffusi tramite il sito internet [www.consip.it](http://www.consip.it); (v) Titolare del trattamento è Consip S.p.A., con sede in Roma, Via Isonzo n. 19/E alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e chiedere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica [esercizio.diritti.privacy@consip.it](mailto:esercizio.diritti.privacy@consip.it).

## **26. Obblighi di riservatezza**

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

## **27. Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, art.46**

1. Con la sottoscrizione del presente ordine di acquisto l'Impresa espressamente dichiara che la stessa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art.80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50
2. La Committente, preliminarmente alla definizione del presente rapporto, procederà alla verifica del possesso dei requisiti sopra autodichiarati mediante l'utilizzazione della Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici.

## **28. Condizione particolare di risoluzione**

1. Il presente ordine di acquisto è condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; ovvero in caso di avvenuta perdita in sede di esecuzione del contratto; in tale ipotesi, l'ordine di acquisto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, si intende risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

## **29. Risoluzione**

1. In ogni caso, si conviene che la Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A.R., nei seguenti casi: art. Installazione, verifica di conformità e accettazione della fornitura; art. Penali, art. Responsabilità e Garanzie per la merce fornita, art. Verifica di conformità e accettazione, art. Divieto di cessione dell'ordine di acquisto e cessione del credito, art. Codice Etico Consip, art. Obblighi di riservatezza, art. Condizione particolare di risoluzione, art. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

## **30. Incompatibilità**

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

## **31. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Committente e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.



7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

8. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.

9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

### **32. Foro competente**

1. Per ogni controversia inerente la presente fornitura ovvero i rapporti tra la Committente e il Fornitore sarà competente in via esclusiva il foro di Roma anche in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.

**Codice CIG: Z771FF1273**

---

{Ragione Sociale}  
per accettazione

Consip S.p.A.

Per specifica approvazione, ai sensi dell'art. 1341 c.c., delle clausole n. 4 (Consegna della merce); n. 8 e 15 (Penali); n. 6 (installazione , verifica di conformità e accettazione della fornitura) e 16 (Verifica di conformità e accettazione); n. 10 e 17 (Responsabilità e garanzie del Fornitore); n. 18 (Aumento e diminuzione - Modifiche e varianti in aumento e in diminuzione); n. 19 (Modalità di fatturazione e pagamento); n. 20 (Diritti di proprietà industriale. Manleva); n. 21 (Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito); n. 22 (Recesso); n. 23 (Diffida ad adempiere); n. 24 (Codice Etico); n. 25 (Trattamento dei dati personali); n. 26 (Obblighi di riservatezza); n. 28 (Condizione particolare di risoluzione); n. 29 (Risoluzione); n. 31 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari); n. 32 (Foro competente)

---

{Ragione Sociale}  
per accettazione

**ALLEGATO FATTURAZIONE ELETTRONICA**

In ottemperanza a quanto disposto dal DM n. 55 del 3 aprile 2013, la Consip Spa a far data dal 31 marzo 2015 non potrà più accettare fatture che non siano emesse in formato elettronico. A tal fine si specifica che, oltre alle informazioni obbligatorie per legge, le fatture in formato elettronico che saranno emesse dai fornitori a partire dal 31 marzo 2015 per essere accettate, registrate e pagate dovranno contenere necessariamente (ove presenti – eccezion fatta per il codice IPA SEMPRE UNIVOCO E OBBLIGATORIO - ) i campi indicati nella tabella sotto riportata.

Si precisa che i fornitori possono allegare alla fattura elettronica qualsiasi documento in formato PDF/A che fornisca ulteriori dettagli ed informazioni necessari alla lavorazione della stessa; le fatture dovranno essere trasmesse mediante invio singolo e non raggruppate in lotto.

| Campo      | Valore | Descrizione funzionale   |
|------------|--------|--|
| 1.1.4.     | UFC4IQ | Codice IPA   |
| 2.1.2.2    |        | Numero ordine di acquisto( 00 X YYYY)  |
| 2.1.3.2    |        | Codice commessa/Codice Progetto  |
| 2.1.3.4    |        | Nodo/ Codice Sottoprogetto   |
| 2.1.3.5    |        | Foglia/Codice Componente   |
| 2.1.2.6    |        | Codice CUP   |
| 2.1.2.7    |        | Codice CIG   |
| 2.1.8.1.   |        | Numero DDT   |
| 2.1.8.2    |        | Data DDT   |
| 2.2.1.15   |        | Tipologia costo (costo consip o rimborso)  |
| 2.2.1.16.1 |        | Indicazione se parte fissa o variabile (ove previsto nel contratto)  |
| 2.2.1.4    |        | Oggetto della prestazione (indicazione del singolo intervento, figure professionali, fase di riferimento). Compilare una riga per ogni singola riga di ordine. |
| 2.2.1.5    |        | Numero di unità cedute / prestate  |
| 2.2.1.7.   |        | Data inizio periodo competenza   |
| 2.2.1.8.   |        | Data fine periodo competenza   |